Sentenza n. 224/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74416 R.G. promosso da (omissis) (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Donnarumma (DNNNRC81C15C129X), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scafati (SA) alla via Bonifica vic. Langellotti n. 21 (e.donnarumma@avvocatinocera-pec.it)

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto,

per l'esecuzione della sentenza n. 240 del 29 aprile 2024 di questa Sezione.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 23.5.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Donnarumma e l'avv. Di Maio per l'Inps.

Fatto e Diritto

1. Con la decisione n. 240 del 29.4.2024 questa Sezione riconosceva il diritto della ricorrente "*alla rideterminazione della sua pensione con il riconoscimento dei contributi versati nel periodo dal 19.7.1976 al 30.9.1976, dal 22.3.1977 al 22.6.1977 e dal 25.7.1977 al 30.9.1977, con tutti gli effetti di legge incluso il riconoscimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, con il conseguente accertamento del diritto della medesima alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento*".

La difesa della ricorrente in data 28.5.2024 provvedeva a notificare all'Inps atto di diffida ex art. 218 c.g.c.

L'Amministrazione non provvedeva ad adeguarsi al decisum del suddetto provvedimento giurisdizionale e pertanto parte ricorrente con il ricorso depositato il 17.7.2024 esercitava l'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 17, 172 e 217 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016, n. 174).

2. Con la memoria del 21.11.2024 l'Inps comunicava di aver provveduto all'aggiornamento della posizione previdenziale della

ricorrente e che aveva quantificato gli arretrati la cui liquidazione era prevista per febbraio 2025, chiedeva pertanto un rinvio dell'udienza già fissata per il 13.12.2024.

3. Parte ricorrente con la memoria del 13.12.2024 non si opponeva alla richiesta di rinvio.

4. Pertanto, in adesione alla richiesta delle parti e in attesa dei provvedimenti dell'Inps l'udienza del 13.12.2024 veniva rinviata al 23.5.2025.

5. Con la memoria del 10.4.2025 l'Inps comunicava di aver definito la posizione della ricorrente nei termini indicati nella decisione n. 240/2024 di questa Sezione e di aver corrisposto gli arretrati nel mese di febbraio 2025, chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

6. Nell'udienza del 23.5.2025 parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere prospettata dall'Inps e chiedeva la condanna delle spese di lite; il convenuto Istituto ribadiva la richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il giudizio passava successivamente in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. Ciò premesso, in considerazione dell'intervento del provvedimento dell'INPS n. SA1032024004083 che ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, è venuta meno la

necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto*" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese della ricorrente attraverso il riconoscimento dei contributi versati e dell'anzianità contributiva nei termini indicati nella decisione n. 240/2024 di questa Sezione, con pagamento dal mese di febbraio 2025, nonché nello stesso mese ha provveduto al versamento degli arretrati, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

8. Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

9. Il ritardato adeguamento da parte dell'istituto previdenziale giustifica l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 23.5.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.07.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)